

## Contratto per la fornitura di Servizi di supporto per i trasporti Sanitari intra e inter Ospedalieri

L'ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli, con sede in Palermo, Piazza Nicola Leotta n. 4 cod. fiscale n. 05841770828 (d'ora innanzi anche Committente), in persona del Rappresentante Legale Pro tempore dott. Roberto Colletti nato a Siculiana (AG) il 4/07/1959 e domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Azienda,

e

La Società Consortile Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria – SEUS S.C.p.A. (d'ora innanzi "SEUS" o "Società"), in persona del Presidente del C.d.A dott. Riccardo Castro nato a Catania il 23.07.1974, e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale della Società sita in Via Caduti senza croce, 28 - 90146 Palermo, cod. fiscale n. 05871320825

### Premesso che

- la SEUS è una società consortile, interamente pubblica, statutariamente costituita tra la Regione e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale al fine di organizzare e gestire il servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale nonché tutti i servizi inerenti l'emergenza-urgenza. La società può assumere altresì lo svolgimento delle attività secondarie secondo l'art. 5 dello Statuto Sociale;
- l'Azienda è azionista della società consortile SEUS e nell'ambito dei rapporti societari esistenti ha manifestato interesse ad avvalersi della collaborazione della Società per l'erogazione del servizio di supporto per i trasporti sanitari intra e inter ospedalieri (*individuato tra quelli di cui all'art. 3 dell'Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS*), e delle correlate attività accessorie, da erogare presso l'Azienda;
- in ragione dei collegamenti societari esistenti, la Società ha un proprio qualificato interesse organizzativo e produttivo ad inviare le proprie risorse umane in servizio operativo presso l'Azienda Sanitaria socia affinché vengano inserite nelle attività indicate nel presente Contratto di Servizio;
- la Giunta della Regione Siciliana con Delibera n. 267 del 23/7/2013, ha istituito un Tavolo Tecnico per definire un Accordo Quadro che *"disciplini le modalità di reimpiego del personale in esubero ove vengano indicati l'individuazione e la standardizzazione delle tipologie dei servizi cosiddetti secondari, ... la durata almeno triennale delle convenzioni-contratti di servizio, nonché i rapporti giuridici ed economici tra Aziende sanitarie e SEUS S.C.p.A....."*;
- che in ossequio alla predetta Delibera di Giunta, in data 18/04/2014 è stato sottoscritto, da SEUS, dagli Assessorati della Salute e dell'Economia e dalla Aziende

Socie della SEUS, un Accordo Quadro che definisce i requisiti che devono possedere i singoli Contratti di Servizio volti a normare i rapporti tra la SEUS S.C.p.A. e le Aziende Socie;

- che la SEUS S.C.p.A. ha provveduto a disciplinare i servizi di cui al presente contratto, attraverso apposita modifica statutaria del 18.03.2014 di cui al rep. 20714 raccolta 8424;
- che tra le parti è stata stipulata precedente convenzione per l'espletamento del servizio di supporto ai trasporti sanitari intra e inter-ospedalieri, da parte di operatori con la qualifica di autisti/soccorritori, per un monte ore annuo non inferiore a 52.650 ore/lavoro, e mediante l'utilizzo di n. 4 ambulanze in servizio in h 12, con scadenza 30.04.2017;
- che delle quattro ambulanze in servizio due vengono utilizzate presso il Pronto Soccorso, una presso l'U.O.C. di Radiodiagnostica ed una presso l'U.O.C. di Neuroradiologia;
- che a seguito della verifica del modesto utilizzo, nei giorni festivi delle ambulanze assegnate alle suddette Radiologie, con nota prot. 19034/2016 del 15.11.2016, il Committente ha comunicato alla Società SEUS l'intenzione di ridurre nelle suddette giornate, l'uso di n. 1 ambulanza e del relativo personale;
- che la SEUS con nota prot. n. 3419 del 30.10.2017, comunicava che a partire dal 16.11.2017 il servizio di trasporto degenti sarebbe stato svolto da un solo autista per turno, in servizio su ciascuna ambulanza e non anche dai soccorritori;
- che per esigenze ARNAS, relative al completamento dell'iter procedurale per il reclutamento dei soccorritori con qualifica di OSS, le modalità indicate al superiore punto saranno applicate dal 1° dicembre 2017, e in ogni caso dalla data effettiva di conferimento degli incarichi.
- che tra le parti era in atto vigente la convenzione approvata con atto deliberativo dell'ARNAS n. 561 del 30/03/2018, valida per il triennio;
- che con delibera n. 587 del 7.05.2021 l'ARNAS prorogava il servizio trasporto degenti fino all'8.07.2021, con delibera n.1148 del 22.09.2021 il suddetto servizio veniva prorogato fino all'8.01.2022 e che con ulteriore delibera n. 732 del 27.05.22 il servizio veniva prorogato fino all'8.01.2023;
- che con nota prot. n. 19160 del 15.09.2022 l'ARNAS chiedeva se l'operatore SEUS sig. Di Bella A. OSS potesse essere impiegato come autista, inserendolo pertanto nella giusta convenzione per Autisti;
- che con nota 8521/22 del 16.09.22 la SEUS accettava di impiegare il dip. Di Bella A. con mansioni di Autista, inserendolo a partire dal 1.10.2022 in seno alla convenzione per Autisti (Trasporto Degenti presso Autoparco);

- che con nota prot. 0010688 del 16.11.2022, la SEUS ha comunicato la propria disponibilità a rinnovare le convenzioni scadute, per un periodo di tre anni, alle medesime modalità e condizioni economiche e contrattuali precedenti;
- che con nota prot. n. 820 dell'11.01.2023 l'ARNAS chiedeva per il servizio di trasporto degenti presso l'Autoparco l'incremento nei giorni feriali di ulteriori 2 ambulanze con relativo autista con turni da sei ore dalle 08:00 alle 14:00;
- che con nota prot. n. 984 del 26.01.2023 la SEUS in riscontro alla Vs. prot. n. 820 dell'11.01.2023 manifestava disponibilità al rinnovo della convenzione alle medesime condizioni economiche integrando il servizio con ulteriori due ambulanze e relativi autisti come da richiesta formulata.
- che con e-mail del 26.01.2023, il Dirigente dell'UOC Affari Generali ha precisato che le due ambulanze aggiuntive saranno utilizzate esclusivamente nei giorni feriali escluso quindi i giorni di sabato, di domenica e le festività, dalle ore 08.00 alle ore 14.00;

Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1**

#### **Durata e Oggetto del Contratto**

Il presente contratto ha validità fino al 31.12.2025 a decorrere dalla data di sottoscrizione fatti salvi gli effetti prodottasi dalla data di scadenza della proroga (08.01.2023) fino alla sottoscrizione, ivi compresi i costi relativi alle due ambulanze aggiuntive presso il P.S., il cui utilizzo è stato autorizzato con decorrenza 01.02.2023.

In tale periodo di tempo la Società erogherà il servizio di supporto per i trasporti sanitari intra e inter ospedalieri, *(individuato tra quelli di cui all'art. 3 dell' Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS)* presso le strutture dell'azienda che saranno oggetto di specifica corrispondenza tra le parti, mediante l'ausilio di 6 ambulanze della SEUS, ciascuna dotata del relativo autista, ed in particolare:

- n. 3 ambulanze operative tutti i giorni della settimana in h 12 con turni di 6 ore (08:00-14:00/14:00-20:00) ,
- n. 1 ambulanza operativa nei giorni feriali, escluso quindi i giorni di domenica e festivi, in h 12 con turni di 6 ore (08:00-14:00/14:00-20:00) ,
- n. 2 ambulanze operative nei giorni feriali, esclusi, quindi, i giorni di sabato, domenica e festivi , per 6 ore dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Le ambulanze dotate di doppia barella devono essere di tipo MSB e dotate delle attrezzature sanitarie di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente contratto .

Inoltre, essendo tali attrezzature utilizzate esclusivamente dal personale dell'ARNAS con mansione di OSS, in caso di furto/smarrimento/danneggiamento delle stesse sarà chiamato a risponderne il Committente.

Per la copertura del servizio pattuito verrà erogato un monte ore annuo non superiore a 19740 ore lavoro. Il contenuto del servizio e le modalità di erogazione potranno essere ulteriormente specificati mediante formali accordi tra le parti.

Alle unità lavorative necessarie al funzionamento del servizio trasporto degenti si aggiunge una ulteriore unità lavorativa addetta al servizio trasporto lavanderia che presterà un monte ore lavorativo non superiore a 36 ore settimanali equivalenti a 1872 ore annui (vs. richiesta prot. n.19160 del 15.09.2022), .

## **Art. 2**

### **Titolarità del rapporto di lavoro**

La SEUS, cui rimane esclusivamente ed interamente imputabile il coordinamento e la titolarità del rapporto di lavoro intercorrente con il personale che sarà dedicato all'erogazione del servizio in oggetto (art. 6 Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS) si impegna altresì a garantire la copertura assicurativa relativa agli infortuni sul lavoro dei propri operatori e ai rischi contro terzi nell'ambito delle competenze agli stessi assegnate.

## **Art. 3**

### **Corrispettivo**

Per il servizio pattuito le parti convengono un compenso unitario di euro 16,00 per ogni ora di servizio, per cui il corrispettivo annuo per il personale addetto al servizio trasporto degenti non sarà superiore ad € 315.840,00 (calcolato così come previsto dall'Accordo Quadro per i Servizi secondari SEUS) oltre un corrispettivo che non potrà essere superiore a euro 29.952,00 per l'unità addetta al trasporto del servizio lavanderia.

Per il costo delle ambulanze è previsto un corrispettivo annuo di euro 109.655,74 che verrà corrisposto alla Società in quote trimestrali.

Il codice della Società da utilizzare quale indirizzo elettronico per la trasmissione di NSO è il seguente: CAW8PERJ. La Società a seguito ricezione NSO emetterà fatture con cadenza trimestrale e l'Azienda committente, dopo aver effettuato le verifiche delle attività svolte con le modalità previste dalla stessa per il proprio personale dipendente, provvederà alla liquidazione e pagamento delle fatture trimestrali entro e non oltre 90 giorni dalla data della loro emissione.

L'Azienda committente, per quanto di propria competenza, può svolgere altresì ogni attività di controllo e verifica ritenuta opportuna, anche attraverso visite ed ispezioni secondo modalità tali da non pregiudicare l'erogazione del servizio.

La SEUS, nell'ipotesi di guasto delle ambulanze, si impegna a sostituirle prontamente e qualora per causa di forza maggiore non provvederà in tempo reale a tale sostituzione,

l'ARNAS non provvederà al pagamento del corrispettivo di € 66,66/die per ogni mezzo non utilizzato in h12 e € 33,33/die per ogni mezzo non utilizzato h6 (€ 5,5 ora), nonché al pagamento dell'autista addetto al servizio.

#### **Art. 4**

#### **Organizzazione del servizio**

La Società si atterrà ai principi di efficienza, economicità e trasparenza dettati dalle norme vigenti in materia e si obbliga a strutturarsi e ad operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l'espletamento dei servizi ad essa affidati. La Società provvederà ad organizzare tutti gli elementi necessari all'erogazione del servizio avuto riguardo ai lavoratori, ai turni di lavoro, alle ferie, ai permessi e a qualsiasi altro istituto previsto dal CCNL di riferimento, garantendo ai lavoratori il rispetto delle posizioni contrattuali individuate, in modo che siano chiamati a svolgere esclusivamente i compiti di propria pertinenza relativi alle mansioni richieste. Sarà pertanto fornito al personale operante, apposito vademecum-mansionario, relativo alla tipologia di prestazione da erogarsi, garantendo inoltre le condizioni di sicurezza e salubrità del lavoratore nell'ambito dei luoghi ove effettuata la prestazione. La Società dovrà garantire il corretto espletamento delle attività assegnate organizzando le risorse in completa autonomia ma in stretta sinergia con il Committente al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Per un più efficace coordinamento del servizio con le esigenze dell'Azienda viene individuato quale referente per l'esecuzione del presente contratto la D.ssa Elena Grammauta.

La Società si impegna altresì a che il personale utilizzato presso questa Azienda sia in possesso dell'idoneità specifica alla mansione da espletare, senza alcuna limitazione alla stessa.

L'ARNAS si riserva la possibilità di rimodulare il servizio con preavviso di 3 mesi, previo accordo con SEUS.

#### **Art. 5**

#### **Controlli**

La Società dovrà effettuare specifici controlli interni al fine di consentire la verifica di ciascun processo del servizio per assicurare che lo stesso effettivamente soddisfi il Committente socio.

Il Committente e la Società SEUS, effettuano i controlli sui servizi resi presso qualunque sede di erogazione, al fine di verificare il regolare e puntuale svolgimento degli stessi.

In occasione dei controlli di cui sopra, il Committente potrà acquisire tutti i dati e le informazioni ritenute utili per accertare il pieno rispetto delle condizioni previste nel presente contratto durante il periodo di vigenza dello stesso e qualora si riscontrassero eventuali inadempimenti, ha l'obbligo di comunicazione alla controparte.

SEUS si impegna a mantenere la dotazione delle ambulanze in perfetta efficienza e funzionalità.

Il Committente verificherà alla presenza del Responsabile dell'Autoparco e del personale

Seus presente all'interno dell'ARNAS a ciò delegato, che la dotazione delle ambulanze sia conforme a quanto descritto nell'allegato "A", riservandosi di effettuare, qualora lo riterrà opportuno, analoghi controlli, senza preavviso.

La Società presterà ai rappresentanti del Committente massima collaborazione per un efficace espletamento della loro attività di controllo.

Le parti verificano l'utilizzazione del personale in servizio, ponendo in essere qualsivoglia procedura di controllo al fine di evitare che lo stesso possa essere utilizzato in mansioni diverse da quelle previste nell'inquadramento posseduto.

#### **Art. 6**

#### **Obbligo di riservatezza**

La Società si impegna a non divulgare le notizie ed i dati venuti a conoscenza del personale della Società o di chiunque collabori alla sua attività, in relazione all'esecuzione dell'incarico di cui al presente Accordo.

#### **Art. 7**

#### **Trattamento dati personali**

Ai sensi di quanto previsto dal Reg. 2016/679/UE e, ove applicabile, del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. resta inteso tra le parti che per tutti i dati personali trattati nell'ambito dei servizi e delle attività, in genere, svolte dalla Società per conto delle Aziende Socie committenti, titolari del trattamento restano la Regione e le Aziende Socie e che alla Società è attribuita la nomina di responsabile esterno del trattamento.

#### **Art. 8**

#### **Risoluzione del Contratto**

Ciascuna parte potrà, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, risolvere il rapporto contrattuale di cui al presente atto, con comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata a.r., nel rispetto di un preavviso di 180 giorni, che sarà comunicato all'Assessorato regionale della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, che ne valuterà le motivazioni del recesso (art. 5 dell'Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS). Qualora le parti consensualmente decidano di risolvere il contratto, la risoluzione ha efficacia ex nunc e la decorrenza degli effetti risolutivi, inizia dal momento in cui la volontà delle parti è manifestata.

**Art. 9**  
**Disposizioni transitorie e finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice civile e alle norme di contabilità generale dello Stato.

**Art. 10**  
**Foro Competente**

Per eventuali controversie legali che dovessero sorgere in dipendenza del servizio sarà competente il Foro di Palermo.

Il presente Contratto viene letto, condiviso e sottoscritto.

Palermo li,

ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli  
Il Rappresentante Legale Pro Tempore  
*Dott. Roberto Colletti*

SEUS S.C.p.A.  
Presidente del C.d.A.  
*Dott. Riccardo Castro*



roberto colletti  
31.03.2023  
08:39:43  
GMT+00:00

**Firmato  
digitalmente da**

riccardo GABRIELE  
CASTRO

CN = riccardo  
GABRIELE  
CASTRO  
C = IT

